



Città di Trapani

Provincia di Trapani

IX SETTORE SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATO

ORDINANZA SINDACALE

Data	Ordinanza N°	Registro P. Sindaco	Categoria	Classe	Fascicolo
30-01-2008	22/P.I.				

Oggetto: Esercizi di vendita al dettaglio. Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 28 del 22/12/1999 gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Visto il comma 4 dell'art. 12 della l. r. 28/99 citata, secondo il quale gli esercenti di vendita al dettaglio osservano la chiusura settimanale e festiva dell'esercizio, e nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni prima indicate, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Visto il successivo comma 5 dell'art. 12 della precitata l. r. 28/99 citata, che stabilisce che il comune individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Visto il successivo art. 13 della stessa l.r. 28/99 il quale dispone che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte, o nelle zone del territorio dei medesimi comuni, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale. La deroga è disposta dal sindaco in conformità degli accordi con le organizzazioni di categoria;

Visto il decreto dell'Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all'Artigianato ed Alla Pesca, del 18/01/2001 con il quale il comune di Trapani viene dichiarato, per l'intero territorio, comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per l'intero anno;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale attuare una politica di incentivazione, inclusa quella commerciale, volta alla riqualificazione socio-economica di tutto il territorio comunale e particolarmente alla offerta di servizi al turismo soprattutto nel periodo estivo;

Ritenuto che la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio, nonché la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva possono ben inquadrarsi in tale ottica incentivante, nonché nella necessità di offrire ai visitatori ed ai turisti ogni forma di servizi ivi compresi la possibilità di acquisire beni e servizi in qualunque orario e in qualunque giorno della settimana;

Considerato che con propria ordinanza sindacale n. 44 del 22 febbraio 2006, modificata con O.S. n. 9 del 10/01/2007, veniva disposta la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nonché disciplinata la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dall'art. 12 legge regionale 28/99;

Valutata l'esigenza di apportare modificazioni alla predetta O.S. al fine di venire incontro alle esigenze della piccola distribuzione commerciale rappresentate dalle Associazioni di categoria, che in più occasioni hanno lamentato la liberalizzazione, non riuscendo a trovare un'intesa tra loro circa l'apertura dei negozi in talune giornate festive e domenicali e sollecitando, di conseguenza, un intervento da parte dell'Amministrazione;

Acquisito, a tal fine il parere delle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 12 della l.r. 28/99, appositamente convocate e le cui dichiarazioni sono state raccolte nel verbale del 18/01/2008, allegato alla presente ordinanza;

Dato atto che in ordine alla chiusura domenicale e festiva non è stata avanzata una proposta unitaria condivisa da tutte le parti che hanno partecipato alla riunione, poiché alcune sono favorevoli alla completa liberalizzazione della deroga alla chiusura domenicale e festiva, mentre altre hanno proposto una calendarizzazione delle deroghe;

Considerato che l'obiettivo primario della Pubblica Amministrazione è il perseguimento dell'interesse pubblico e compito istituzionale del comune è il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata;



IX SETTORE SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATO

ORDINANZA SINDACALE

Data	Ordinanza N°	Registro P. Sindaco	Categoria	Classe	Fascicolo
30-01-2008	22/P.I.				

Preso atto della difformità delle posizioni assunte dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, di cui al citato verbale, in merito all'argomento in discorso;

Preso altresì atto che Comuni limitrofi hanno provveduto con apposito provvedimento a liberalizzare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali disponendo la deroga all'obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive per l'intero periodo annuale, per cui la soluzione di non liberalizzazione delle deroghe all'obbligo di chiusura e festiva nel Comune di Trapani si paleserebbe del tutto illogica rispetto alla completa liberalizzazione della stessa attività in comuni confinanti e potrebbe determinare effetti negativi per l'economia cittadina;

Rilevato altresì che la liberalizzazione siccome disposta con la precitata ordinanza sindacale n. 44 del 22/02/2006 ha consentito e consente agli esercizi commerciali una autoregolamentazione sulla base delle proprie esigenze singole e/o collettive, potendo essi disporre la chiusura per strade o/o quartieri nell'ambito previsionale di massima della completa liberalizzazione; ovvero consentendo alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei commercianti l'opportunità di addivenire, nell'ambito dei propri associati, ad una calendarizzazione delle giornate di chiusura, previa intesa con gli stessi, mentre invece, permanendo l'obbligo di chiusura, nessuna iniziativa diversa sarebbe consentita, con ciò mortificando la libera iniziativa privata che in questo contesto viene invece garantita e sostenuta;

Visto l'art.13 della L.R. del 26/08/1992, n.7, per come risulta modificato dall'art.41 della L.R. I/09/1993, n. 26, relativo alle competenze del Sindaco;

Vista la legge n.127 del 15/05/1997 per come recepita in Sicilia con la Legge Regionale n.23 del 7/09/1998;

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 44 del 22/02/2006, per come modificata dalla successiva O.S. n. 9 del 10/01/2007;

Ravvisata la necessità di riformulare il dispositivo delle predette Ordinanze;

ORDINA

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- o orario di apertura: non prima delle ore 7.00;
- o orario di chiusura: non dopo le ore 23.00 – ore 24.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- o limite orario massimo giornaliero di apertura: dodici ore giornaliere

deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festivo previsto dall'art. 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 per gli esercizi di vendita al dettaglio, lasciando alla libera determinazione degli esercenti la facoltà di tenere aperto il proprio esercizio commerciale, rendendo comunque noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione: permanente per l'intero anno solare per tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti festività, nella quali gli esercizi dovranno rimanere chiusi:

1 gennaio – Capodanno;

Pasqua;

Lunedì dell'Angelo – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

25 Aprile – Anniversario della Liberazione – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

1 Maggio – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

2 Giugno – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

7 Agosto – festa dal Santo Patrono;

15 Agosto – Ferragosto

1 Novembre – Tutti i Santi – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari;

8 Dicembre – Immacolata;



IX SETTORE SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATO

ORDINANZA SINDACALE

Data	Ordinanza N°	Registro P. Sindaco	Categoria	Classe	Fascicolo
30-01-2008	22/P.I.				

25 Dicembre – Natale;
26 Dicembre - Santo Stefano

- o deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festivo previsto dall'art. 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 per gli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nelle frazioni di GUARRATO, RILIEVO, LOCOGRANDE, SALINAGRANDE, MARAUSA, FULGATORE, UMMARI, MOKARTA, PIETRETAGLIATE, PALMA, FONTANASALSA, e XITTA: permanente per tutto l'anno solare.

La squadra annonaria, la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati, ognuno per competenza, alla esecuzione del presente decreto.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e rimane in vigore fino a deroga.

Da Palazzo di Città, 30/01/2008

Il Sindaco
Avv. Girolamo Fazio